



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Gruppo di lavoro sulla razionalizzazione normativa

Trento, 16 giugno 2008

Prot. n. 6044

Preg.mo sig.
Dario Pallaoro
Presidente del Consiglio provinciale

Preg.mi sig.i
Presidenti dei gruppi consiliari
Consiglio provinciale

Preg.mo sig.
Lorenzo Dellai
Presidente della Provincia

Oggetto: misure di semplificazione normativa - titoli brevi e riassunti delle leggi

Vi scrivo nella mia veste di nuovo coordinatore del gruppo di lavoro sulla razionalizzazione normativa, istituito ai sensi della mozione n. 21 del 2005.

In base alla mozione spetta al gruppo di lavoro, fra l'altro, suggerire iniziative di semplificazione normativa e modalità per rendere più conoscibili le leggi. Da questo punto di vista il gruppo di lavoro ha esaminato, di recente, uno strumento tecnico usato in altri paesi: i titoli brevi. Questi sono utilizzati, all'estero, per citare gli atti normativi: in tal modo rendono più comprensibili le frasi e aiutano a risolvere alcuni problemi giuridici (come l'interpretazione dei rinvii normativi). Inoltre frenano la frammentazione del sistema normativo, incentivando l'organicità delle leggi, perchè l'esistenza di leggi che disciplinano in maniera sufficientemente esaustiva una materia e il fatto che esse siano dotate di un titolo breve si rinforzano a vicenda.

Per questi motivi il gruppo di lavoro suggerisce di recepire in provincia la prassi dei titoli brevi. Per farlo sarebbe necessario integrare le direttive in materia di redazione dei testi normativi adottate in provincia, prescrivendo che le leggi organiche, d'ora in poi, siano corredate da un titolo breve. Inoltre bisognerebbe che le principali leggi già in vigore fossero corredate da un titolo breve: lo si potrebbe fare inserendo un'apposita disposizione in una delle leggi da approvare entro la fine della legislatura. L'appunto che allego precisa queste proposte e ne chiarisce più approfonditamente i risvolti.

Il gruppo di lavoro auspica che il consiglio e la giunta provinciale condividano quest'iniziativa e che essa giunga a buon fine.

Il gruppo di lavoro ha individuato un'altra modalità per facilitare la divulgazione e la conoscenza delle leggi: si tratta di riassunti del loro contenuto, che dovrebbero accompagnarle in sede di pubblicazione nel bollettino ufficiale ecc. Anche in questo caso

il gruppo di lavoro ha approvato un documento d'indirizzo (allegato), che dovrebbe essere recepito - anzitutto - dai presidenti del consiglio e della giunta provinciale.

Distinti saluti.

il coordinatore
- Agostino Catalano -

All.i

CL/MC



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Gruppo di lavoro sulla razionalizzazione normativa

Trento, 5 maggio 2008.

Oggetto: titoli brevi - introduzione nell'ordinamento trentino

Riassunto

1. I titoli brevi delle leggi (o di altri atti) rendono più comprensibili i testi, possono incentivare l'organicità delle leggi e hanno altri vantaggi tecnici. Quindi si suggerisce d'introdurli nell'ordinamento provinciale.
2. Per farlo bisognerebbe stabilire che d'ora in poi un titolo breve accompagni le leggi che disciplinano organicamente una materia, e dare un titolo breve alle leggi organiche già in vigore (con un'apposita disposizione).
3. Per iniziativa del gruppo di lavoro sulla razionalizzazione normativa, quindi, si potrebbe inserire una previsione sui titoli brevi nella legge che meglio si adatti ad accoglierla, fra quelle da approvare entro la fine della legislatura; inoltre bisognerebbe integrare le direttive di tecnica legislativa in modo da sancire, per il futuro, l'uso dei titoli brevi.

Spiegazioni tecniche

- In diversi paesi (Austria, Germania, Gran Bretagna; ma a prima vista anche Svezia e Svizzera) le leggi sono citate usando un titolo breve. Il titolo breve è composto da una o due parole, talora affiancate dall'anno di promulgazione (in genere l'anno è indicato quando la legge sostituisce una legge precedente che aveva lo stesso titolo). Spesso è abbreviato in una sigla (es.: Landtagswahlgesetz - LWG). Il titolo breve deriva dall'intitolazione dell'atto, o da un apposito comma dell'articolo 1. Viene usato sempre, anche se il titolo completo dell'atto non è lungo.
- Nelle direttive interregionali di tecnica legislativa è prevista la possibilità di affiancare a un titolo completo un titolo più breve. Infatti le direttive chiedono che nel titolo siano citate le modificazioni di altri atti ecc.: in questi casi il titolo dovrebbe essere piuttosto lungo, e opportunamente riassunto in un titolo breve. Secondo le direttive il titolo breve può essere usato nelle citazioni, dopo gli estremi dell'atto: non ci sono indicazioni sulla possibilità di usare i soli titoli brevi (senza estremi); ma casi del genere sono conosciuti in provincia, in alcuni regolamenti (spesso con una variante che comporta qualche ambiguità) e anche nel disegno di legge che approva il piano urbanistico provinciale.
- I titoli brevi, in Italia, non hanno preso piede. In Trentino sono usati solo per le leggi finanziarie (dove, fra l'altro, non sarebbe necessario un titolo lungo); ma anche qui con scarsa consapevolezza, dato che fino al 2006 erano tutti uguali. Solo a partire dalla legge finanziaria per il 2007 l'aggiunta dell'anno renderebbe utilizzabile il titolo breve.
- In provincia, inoltre, non ci sono titoli (completi) così brevi da essere utilizzabili, comunque, come se fossero titoli brevi. I titoli dei disegni di legge non sono mai concisi (magari per motivi culturali); nonostante gli uffici abbiano fatto qualche proposta di abbreviazione, talora. Ciò suggerisce di distinguere il titolo completo, che può farsi carico di esigenze politiche, dal titolo breve, nato su basi esclusivamente tecniche.
- Nel sistema normativo provinciale esistono delle citazioni per titolo (non breve) senza menzione degli estremi (data e numero): sono quelle a disegni di legge *in itinere*, come le citazioni dalla legge finanziaria alla legge di bilancio e dalle novelle alla legge modificativa. Non hanno mai dato problemi. Questo conferma che la citazione per estremi

dipende dalla consuetudine più che da necessità logiche o giuridiche.

- Le citazioni per titolo breve rendono più comprensibile la frase: "legge provinciale sulla programmazione" è più comprensibile di "legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate)". Tanto che la pratica conosce dei surrogati (pieni d'inconvenienti) dei titoli brevi, in cui si usa il nome del proponente (es.: legge Galasso).
- I titoli brevi, inoltre possono agevolare l'interpretazione dei rinvii normativi come rinvii mobili (cosa oggi non scontata), perché fanno pensare più alle norme riguardanti una materia che a un atto preciso (così accade in Germania, infatti: vedi il n. 159 delle direttive tecniche lì adottate. Va nello stesso senso la sentenza della nostra corte costituzionale 9 luglio 1993, n. 311). Infine, le citazioni per titolo breve possono facilitare la ricerca informatica, dato che usano parole significative, le ripetono e le standardizzano (vedi gli indici per materia delle banche dati austriache). Ma non entrano nella nostra tradizione, e non sono previste dalle direttive tecniche: in carenza di questi presupposti c'è il rischio che siano fraintese. Se non è possibile integrare le direttive interregionali per promuoverne l'uso, quindi, bisognerà dire qualcosa in un'integrazione locale delle direttive, come abbiamo fatto in altri casi.
- Qualcuno ha osservato che c'è una correlazione fra titoli brevi e organicità del sistema normativo: si possono usare i titoli brevi in quanto il sistema è organico. Per cui non c'è la nuova legge urbanistica, la legge urbanistica collaterale ecc., ma solo la vecchia buona legge urbanistica. Da questo ragionamento si può trarre un'ulteriore conclusione: a lungo termine i titoli brevi possono agevolare l'organicità e frenare l'inflazione normativa. Infatti non ci potrebbero essere decine di migliaia di titoli brevi (in base alle dimensioni del sistema normativo statale italiano); se ci fossero molti più atti che titoli brevi, d'altronde, gli atti con titolo breve avrebbero un *bonus* di organicità e di citabilità che - di fatto - li renderebbe punto di riferimento per gli atti successivi, per l'interpretazione ecc.
- In termini tecnici, quindi: i titoli brevi potrebbero incentivare la redazione dei nuovi interventi in forma di modifiche o integrazioni testuali delle leggi in vigore. Detto altrimenti, spingerebbero i nuovi progetti di legge che disciplinano la materia riassunta nel titolo breve a inserirsi in maniera organica nell'alveo della normativa in vigore, con effetti positivi - fra l'altro - per la stessa applicazione delle leggi.
- Dunque la prassi di altri paesi in materia di titoli brevi avrebbe di certo alcuni vantaggi a breve termine (miglioramento della leggibilità), e verosimilmente effetti più profondi a lungo termine (incentivazione dell'organicità). Questi sarebbero motivi sufficienti per introdurla in provincia, fra l'altro riprendendo un ruolo che era stato proprio delle leggi abrogative, e che sarebbe proprio dell'iniziativa di modifica dello statuto speciale sui testi unici, se fosse approvata. Da ricordare, poi, che certa dottrina constata e nel contempo auspica una convergenza dei metodi di legislazione, a livello europeo: l'introduzione dei titoli brevi si porrebbe su questa strada.

Indicazioni operative

- Per iniziare è necessario che le leggi fondamentali della provincia abbiano tutte un titolo breve. Dato che molte leggi hanno una vita di 20-30 anni, però, se s'iniziasse col corredare di un titolo breve le prossime leggi il sistema di citazione per titoli brevi andrebbe a regime fra una trentina d'anni; inoltre la lunga convivenza fra i due sistemi potrebbe generare confusione, e indebolirebbe l'idea. Quindi bisogna corredare fin da subito di un titolo breve tutte le leggi provinciali organiche e di rilievo (citate con frequenza): che d'altronde sono meno di cento. Lo si potrebbe fare con un'apposita tabella, introdotta in una delle ultime leggi della legislatura per iniziativa del gruppo di lavoro (eventualmente anche rivolta alla giunta, perché inserisca la tabella in un suo disegno di legge): non sarebbe troppo diversa dalle tabelle abrogative inserite nelle ultime leggi finanziarie.

- Le leggi successive dotate di organicità dovranno avere un titolo breve. Secondo le direttive tecniche il titolo breve dovrebbe seguire il titolo lungo. Ma dato che si vuole usare il titolo breve già dalla prima citazione è preferibile il sistema austriaco del comma apposito in cui si prescrive che la legge sarà citata con quel titolo breve: anche per indirizzare gli interpreti, che si troveranno di fronte un metodo inusuale. Questa soluzione dovrebbe essere recepita in un'integrazione locale delle direttive di tecnica legislativa.
- Il sistema potrebbe essere esteso ai regolamenti, magari nell'ambito di un indirizzo più generale sui titoli (lungi) dei regolamenti, che dovrebbero indicare la legge attuata e ricordare di essere regolamenti, appunto. Alla sua attuazione dovrebbe provvedere la giunta. Un sistema simile potrebbe valere anche per i regolamenti meramente modificativi, secondo criteri usati in altri paesi (es.: prima modificazione del regolamento sulla valutazione d'impatto ambientale).

Allegato A Esempio di titolo breve

Kurztitel

Tiroler Bauordnung 2001

Fundstelle

LGBL.Nr. 94/2001

Abkürzung

TBO 2001

Land

Tirol

Index

8200 Bauordnung

Langtitel

Kundmachung der Landesregierung vom 23. Oktober 2001 über die Wiederverlautbarung der Tiroler Bauordnung 1998

LGBL. Nr. 94/2001

Änderung

LGBL. Nr. 89/2003, 35/2005, 60/2005 (K/VfGH)

Anmerkungen

Der Art. III des Gesetzes LGBL. Nr. 89/2003 lautet:

"Artikel III

(1) Art. II dieses Gesetzes tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.

(2) Auf die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes anhängigen Bauverfahren ist § 24 Abs. 6 und 7 der Tiroler Bauordnung 2001 in der Fassung LGBL. Nr. 94/2001 weiter anzuwenden."

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 23. Juni 2005, G 178-181/04-8, § 113 Abs. 1 zweiter Satz des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2001 (TROG 2001), LGBL. Nr. 93, sowie die Wortfolge „oder § 113 Abs. 1 zweiter Satz“ im § 26 Abs. 3 lit. c der Tiroler Bauordnung 2001 (TBO 2001), LGBL. Nr. 94, als verfassungswidrig aufgehoben.

Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft. (vgl. LGBL. Nr. 60/2005)

Text

Artikel I

(1) Aufgrund des Art. 41 der Tiroler Landesordnung 1989, LGBL. Nr. 61/1988, wird in der Anlage die Tiroler Bauordnung 1998, LGBL. Nr. 15, unter Berücksichtigung der durch die Gesetze LGBL. Nr. 7/1999, 79/2000, 42/2001 und 74/2001 erfolgten Änderungen wieder verlaublich.

(2) Die wieder verlaubliche Rechtsvorschrift ist als "**Tiroler Bauordnung 2001 - TBO 2001**" zu bezeichnen.

NB: casualmente quest'atto applica anche le norme austriache riprese nel disegno di legge di modifica dello statuto speciale in materia di testi unici.

Allegato B
Leggi provinciali da corredare con un titolo breve

Sono prese in considerazione solo le leggi provinciali che disciplinano una materia sufficientemente estesa e sono dotate di un minimo di organicità; anche se talora non comprendono tutte le norme riguardanti una materia, come invece sarebbe opportuno (es.: la legge sulla tesoreria non è compresa nella legge sulla contabilità provinciale; singole disposizioni della vecchia legge urbanistica del 1991 sono rimaste in vigore).

In certi casi anche queste leggi potrebbero essere fuse in provvedimenti più onnicomprensivi (es.: legge sullo sci che disciplini impianti funiviari, contributi, maestri di sci).

Art. x
Titoli brevi

1. Le leggi provinciali elencate nell'allegato Y sono citate indicando il solo titolo breve, previsto dall'allegato stesso.

Allegato Y
Titoli brevi di leggi provinciali in vigore (articolo x)

n.	legge in vigore	titolo breve
1	legge provinciale 8.7.1976, n. 18	legge provinciale sulle acque pubbliche
2	legge provinciale 21.3.1977, n. 13	legge provinciale sulle scuole dell'infanzia
3	legge provinciale 12.12.1978, n. 60	legge provinciale sulla pesca
4	legge provinciale 14.9.1979, n. 7	legge sulla contabilità provinciale
5	legge provinciale 20.12.1982, n. 28	legge sul difensore civico provinciale
6	legge provinciale 16.6.1983, n. 19	legge provinciale sul lavoro
7	decreto del Presidente della Giunta provinciale 26.1.1987, n. 1-41/Legisl.	testo unico provinciale sull'inquinamento
8	legge provinciale 21.4.1987, n. 7	legge provinciale sulle funivie
9	legge provinciale 29.8.1988, n. 28	legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale
10	legge provinciale 2.5.1990, n. 13	legge provinciale sull'immigrazione
11	legge provinciale 29.5.1980, n. 14	legge provinciale sul risparmio energetico
12	legge provinciale 16.7.1990, n. 21	legge provinciale sullo sport
13	legge provinciale 19.7.1990, n. 23	legge sui contratti e sui beni provinciali
14	legge provinciale 13.12.1990, n. 33	legge provinciale sui campeggi
15	legge provinciale 9.12.1991, n. 24	legge provinciale sulla caccia
16	legge provinciale 10.1.1992, n. 2	legge provinciale sulla protezione civile
17	legge provinciale 13.2.1992, n. 8	legge provinciale sul volontariato
18	legge provinciale 13.11.1992, n. 21	legge provinciale sulla casa
19	legge provinciale 30.11.1992, n. 23	legge sull'attività amministrativa provinciale
20	legge provinciale 15.1.1993, n. 1	legge provinciale sugli insediamenti storici
21	legge provinciale 19.2.1993, n. 6	legge provinciale sugli espropri
22	legge provinciale 15.3.1993, n. 8	legge provinciale sui rifugi e i sentieri alpini
23	legge provinciale 1.4.1993, n. 10	legge sul servizio sanitario provinciale
24	legge provinciale 9.7.1993, n. 16	legge provinciale sui trasporti
25	legge provinciale 10.9.1993, n. 26	legge sui lavori pubblici provinciali
26	legge provinciale 15.11.1993, n. 36	legge provinciale sulla finanza locale
27	legge provinciale 8.7.1996, n. 4	legge sulla programmazione provinciale
28	legge provinciale 3.4.1997, n. 7	legge sul personale della provincia
29	legge provinciale 23.11.1998, n. 17	legge provinciale sulla montagna
30	legge provinciale 30.8.1999, n. 4	legge provinciale sulle minoranze

n.	legge in vigore	titolo breve
31	legge provinciale 13.12.1999, n. 6	legge provinciale sugli incentivi alle imprese
32	legge provinciale 8.5.2000, n. 4	legge provinciale sul commercio
33	legge provinciale 3.11.2000, n. 12	legge provinciale sugli emigrati trentini
34	legge provinciale 19.12.2001, n. 10	legge provinciale sull'agriturismo
35	legge provinciale 12.3.2002, n. 4	legge provinciale sugli asili nido
36	legge provinciale 15.5.2002, n. 7	legge provinciale sulla ricettività turistica
37	legge provinciale 11.6.2002, n. 8	legge provinciale sulla promozione turistica
38	legge provinciale 1.8.2002, n. 11	legge provinciale sull'artigianato
39	legge provinciale 17.2.2003, n. 1	legge provinciale sui beni culturali
40	legge provinciale 5.3.2003, n. 2	legge sulle elezioni provinciali
41	legge provinciale 5.3.2003, n. 3	legge sui referendum provinciali
42	legge provinciale 28.3.2003, n. 4	legge provinciale sull'agricoltura
43	legge provinciale 10.9.2003, n. 8	legge provinciale sull'handicap
44	legge provinciale 15.3.2005, n. 4	legge provinciale sulla solidarietà internazionale
45	legge provinciale 14.6.2005, n. 6	legge provinciale sugli usi civici
46	legge provinciale 15.6.2005, n. 7	legge provinciale sul consiglio delle autonomie locali
47	legge provinciale 27.6.2005, n. 8	legge provinciale sulla polizia locale
48	legge provinciale 2.8.2005, n. 14	legge provinciale sulla ricerca
49	legge provinciale 16.6.2006, n. 3	legge sugli enti locali e sugli uffici provinciali
50	legge provinciale 7.8.2006, n. 5	legge provinciale sulla scuola
51	legge provinciale 24.10.2006, n. 7	legge provinciale sulle cave
52	legge provinciale 14.2.2007, n. 5	legge provinciale sui giovani
53	legge provinciale 23.5.2007, n. 11	legge provinciale sulle foreste, sulle aree protette, sulla flora e sulla fauna minore
54	legge provinciale 27.7.2007, n. 13	legge provinciale sulle politiche sociali
55	legge provinciale 3.10.2007, n. 15	legge provinciale sulle attività culturali
56	legge provinciale 4.3.2008, n. 1	legge urbanistica provinciale

Allegato C
Integrazione delle direttive di tecnica legislativa

Integrazione locale del paragrafo 42 delle direttive interregionali:

Gli atti provinciali che disciplinano in maniera organica una materia sono corredati da un titolo breve. Quando si approvano atti di questo tipo un apposito comma indica il titolo breve e stabilisce che nelle citazioni successive dell'atto in questione si usa il solo titolo breve. Nelle citazioni successive, quindi, non occorre usare la formula integrale di citazione prescritta dall'allegato A. Se il nuovo atto abroga un atto che aveva lo stesso titolo breve il nuovo titolo breve indica anche l'anno di promulgazione del nuovo atto.

Esempio

3. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge urbanistica provinciale 2028".



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Gruppo di lavoro sulla razionalizzazione normativa

Trento, 9 giugno 2008

Oggetto: riassunti delle leggi provinciali

Divulgazione normativa e riassunti delle leggi

- La divulgazione è uno degli ambiti d'intervento del gruppo di lavoro sulla razionalizzazione normativa: infatti un impegno della mozione n. 21 del 2005 (ripreso nel programma di lavoro del gruppo) riguarda l'introduzione di strumenti di divulgazione dei testi normativi, per renderli più accessibili e conosciuti.
- Una più corretta ed efficace comunicazione delle leggi è un'esigenza diffusa e condivisa: un'indagine condotta dalla conferenza dei presidenti dei consigli regionali nel 2005 ha evidenziato che la comunicazione delle leggi non è ancora soddisfacente, sia dal punto di vista quantitativo (destinatari raggiunti) che da quello qualitativo (informazione non sempre precisa, messaggi poco chiari ecc.).
- Riconosciuti i limiti di strumenti quali il bollettino ufficiale, negli ultimi anni i consigli regionali hanno ampliato le modalità per far conoscere le leggi, soprattutto mediante i loro siti istituzionali. Però esistono larghi segmenti di popolazione che non navigano in rete.
- Il difficile compito di sintetizzare leggi complesse in poche righe, capaci di coglierne i tratti salienti, è svolto spesso dai mass media (giornali ecc.), che talora vi provvedono in modo semplicistico, parziale o anche inesatto.
- Una delle tecniche più tradizionali (ma non molto diffuse) di divulgazione normativa consiste nell'elaborare e diffondere dei riassunti delle leggi approvate. Il riassunto punta a garantire una conoscenza semplice e immediata dei contenuti della legge, attraverso un'esposizione sintetica e con un linguaggio chiaro e conciso.

Caratteristiche dei riassunti delle leggi

- 1) Il riassunto indica brevemente gli obiettivi della legge, ne individua la portata e gli aspetti di maggior rilievo. Se serve evidenzia i collegamenti e le novità rispetto alle leggi in vigore: questo vale soprattutto nel caso delle leggi che modificano leggi preesistenti e delle leggi che riformano organicamente un certo settore, sostituendosi a leggi precedenti.
- 2) E' preferibile elaborare i riassunti secondo un modello standardizzato, sia nell'articolazione delle parti che nell'utilizzo dei formati ecc.
- 3) Il linguaggio del riassunto dev'essere piano; bisogna comunicare in modo semplice - ma non superficiale - i tratti fondamentali della legge, anche chiarendo aspetti di non immediata comprensione, ma senza prefigurare una certa interpretazione delle norme.
- 4) Il riassunto è ufficioso (come ogni altro documento affiancato al testo normativo: ad esempio le note esplicative). Per garantirne l'affidabilità - soprattutto se è utilizzato in contesti di pubblicità istituzionale - è opportuno dividerlo con le strutture amministrative competenti per la sua attuazione (uffici della giunta provinciale).
- 5) I riassunti sono usati nell'ambito degli strumenti di comunicazione istituzionale del consiglio: quindi nei servizi giornalistici che seguono l'approvazione delle leggi. Inoltre sono destinati a incrementare la documentazione posta a supporto del codice provinciale e degli altri archivi normativi.
- 6) Successivamente si può prevedere la loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione, con modalità analoghe a quelle adottate nella pubblicazione delle note esplicative

delle leggi, previo coinvolgimento delle strutture della giunta provinciale.

Indicazioni operative

- a) Dall'inizio della prossima legislatura il servizio legislativo cura la redazione del riassunto di ogni legge approvata dal Consiglio, secondo criteri contenutistici e formali prestabiliti. Viene coinvolta la struttura competente della Provincia, specialmente se il riassunto è destinato alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
- b) Ogni riassunto è inserito nella banca dati del codice provinciale: per garantirne l'evidenza è assicurata una sua visualizzazione immediata, all'inizio della legge.
- c) Progressivamente saranno elaborati i riassunti delle leggi provinciali approvate negli anni scorsi, partendo dalle leggi di maggior rilievo. Dev'essere prevista la possibilità di aggiornare i riassunti, collegandoli ai testi vigenti dopo l'approvazione di modifiche della legge: non è necessario aggiornare il riassunto tutte le volte che viene modificato il testo, ma solo quando la modifica è significativa.

Legge provinciale 27 marzo 2007, n. 7

Modifiche della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) nonché della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, in materia di edilizia abitativa e disposizioni sulle società partecipate dalla Provincia

Modifica la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 in più punti, per adeguarla alle modifiche introdotte, da parte dello stato, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e per attuare una manutenzione del testo normativo, allo scopo di eliminare disposizioni desuete e di adeguare le norme al mutato quadro di riferimento.

Gli aspetti più rilevanti delle modifiche sono questi:

- a) si precisano, a favore dei cittadini, **le decorrenze o le sospensioni dei termini** in cui deve concludersi la pratica amministrativa, se la richiesta è presentata a una struttura diversa da quella competente o attraverso un altro ufficio, o se si deve **regolarizzare o integrare** la documentazione. In questi casi l'amministrazione può assegnare un termine all'interessato, ma solo in caso d'inerzia e dopo l'assegnazione di un ulteriore termine può concludere il procedimento in base alle informazioni in suo possesso. Si stabiliscono nuovi **strumenti per monitorare i tempi di conclusione dei procedimenti**, anche per migliorare la risposta degli uffici; si precisano **contenuti e termini delle comunicazioni fra l'amministrazione e i cittadini**, soprattutto nel caso di risposte negative.
- b) Si attribuisce alla giunta provinciale il compito di attuare, in ambito provinciale, i principi del codice sull'**amministrazione digitale**, approvato dallo stato nel 2005: in particolare è prevista l'estensione dei procedimenti informatizzati a tutti i più significativi aspetti in cui l'amministrazione si relaziona con i cittadini (partecipazione al procedimento, attività di certificazione, procedure di accesso, utilizzo di moduli e formulari nella presentazione delle richieste), anche attraverso il **coordinamento dei sistemi informatici e la gestione unitaria delle banche dati locali**.
- c) **Pubblicità della documentazione**: la documentazione necessaria al procedimento deve essere predefinita dall'amministrazione; devono essere pubblicizzati, anche informaticamente, gli elenchi dei documenti necessari.
- d) Nel rispetto del **principio che impone di non aggravare gli adempimenti e gli obblighi dei cittadini** nei confronti della pubblica amministrazione e di facilitare i loro rapporti, gli uffici (oltre ad acquisire d'ufficio i documenti già in possesso di altri uffici pubblici, senza obbligare il cittadino a recuperarli egli stesso o a ripresentarli in copia) non possono - se non in casi eccezionali - chiedere ulteriori documenti rispetto a quelli originariamente previsti; nei casi eccezionali si produce uno slittamento del termine per la risposta.
- e) **Preavviso di provvedimento negativo**: se il procedimento è iniziato a domanda del cittadino e l'amministrazione intende adottare un provvedimento negativo bisogna avvisare preventivamente l'interessato, chiarendo i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda e consentendo di presentare osservazioni scritte, entro dieci giorni.
- f) Si perfeziona e semplifica la disciplina dello **sportello unico per le attività produttive**, puntando sul coordinamento delle funzioni amministrative fra provincia ed enti locali, per semplificare le procedure e ridurre i tempi di risposta dell'ente pubblico.
- g) Sono previsti interventi di **semplificazione delle procedure in uso per la concessione e l'erogazione di agevolazioni e contributi**, attraverso la delegificazione delle norme contenute in altre leggi provinciali: vi provvederà la Giunta provinciale con appositi regolamenti, sulla base dei principi indicati dalla legge.

- h) Si potenzia, a vantaggio del cittadino, il **principio del silenzio-assenso** (ferma restando la disciplina sulla dichiarazione di inizio attività, ed esclusi alcuni ambiti espressamente individuati): in base a questo principio, quando l'amministrazione non risponde - nel termine stabilito - a una richiesta del cittadino che vuole ottenere un provvedimento amministrativo, la richiesta è accolta.
- i) Si ridefinisce e precisa la disciplina sul **diritto di accesso ai documenti amministrativi**, recependo alcuni principi tratti dalla disciplina statale o desunti da una giurisprudenza consolidata: con riguardo ai soggetti abilitati all'accesso (non solo i soggetti interessati al procedimento, ma tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale connesso alla situazione giuridica tutelata e collegata al documento cui si chiede di accedere), l'oggetto del diritto di accesso (tutti i documenti amministrativi, anche quelli interni e non necessariamente relativi a uno specifico procedimento), i limiti al diritto di accesso ecc. Si rinvia a un apposito regolamento per la disciplina dei casi in cui il diritto di accesso è escluso. Inoltre si ridisciplina la procedura dei **ricorsi amministrativi** (quelli giurisdizionali rimangono disciplinati dalla legge statale) **in caso di differimento o diniego di accesso**: prevedendo il ricorso gerarchico alla giunta provinciale o, in alternativa, il ricorso al difensore civico nell'ambito della procedura di ricorso allo stesso ufficio che ha approvato il provvedimento.
- j) Si promuovono più organiche **iniziative per informare i cittadini e per migliorare i rapporti con l'amministrazione pubblica**, attraverso l'attivazione di appositi **sportelli di assistenza e informazione**, anche decentrati, e attraverso un'opera di razionalizzazione delle strutture periferiche provinciali, per renderle più adatte alle loro funzioni, anche grazie alla stipula di apposite convenzioni con gli enti locali e altri enti pubblici.
- k) Si prevede una fase di **sperimentazione per la riorganizzazione delle procedure di erogazione dei servizi pubblici**, per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese; quest'attività - di durata biennale e soggetta a monitoraggio - si svilupperà in una serie di progetti che potranno ridefinire le procedure amministrative anche in deroga alle leggi vigenti, sulla base di un apposito regolamento.

La legge, infine, contiene due modifiche ad altre leggi: la legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (in materia di restituzione di somme erogate agli enti locali) e la legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (in materia di compensi e di numero di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate dalla provincia e dagli enti locali).

Allegato B
Esempio di riassunto di una legge provinciale nuova

Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21

Ratifica dell'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti

Ratifica l'intesa tra la regione del Veneto e la provincia autonoma di Trento per disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti i settori dello sviluppo locale, della sanità, della cultura, dell'istruzione e della formazione, delle infrastrutture e reti di trasporto interessanti i comuni veneti e trentini posti sul confine regionale.

Per il raggiungimento degli obiettivi è costituito un organismo di coordinamento, denominato **commissione per la gestione dell'intesa**. Questa commissione adotta un **programma di interventi**. Il programma ha validità triennale e stabilisce linee di indirizzo, direttive e priorità per l'adozione delle misure di integrazione territoriale delle comunità di confine. In attuazione del programma la commissione adotta un **piano operativo annuale**, contenente l'individuazione delle attività e degli interventi da realizzare e delle relative risorse finanziarie. La commissione svolge anche un'azione di direzione e coordinamento della fase di attuazione degli interventi individuati nel piano; inoltre verifica i tempi e le modalità di realizzazione del programma. La commissione si avvale di un gruppo tecnico paritetico, che è composto da persone con competenze amministrative ed economiche.

All'attuazione degli interventi previsti dal piano si provvede mediante **accordi operativi** stipulati dalla regione e dalla provincia con i comuni o gli altri soggetti interessati.

La regione e la provincia s'impegnano a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi da realizzare congiuntamente.